



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 10 DEL 23 FEBBRAIO 2022

OGGETTO:	PRESA D'ATTO RELAZIONE TECNICA RELATIVA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO D'A.T.O. QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNR N. 3848/2020 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI BUSTO ARSIZIO
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **14:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V. 4 del 24/04/2015, articoli 14 e 15;
- il Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 ed in particolare gli artt. 74 e ss. relativi alla costituzione di parte civile nel procedimento penale;

RILEVATO che in data 2 settembre 2021, prot. 3998 è stato notificato all’Ufficio d’A.T.O. di Varese, quale parte offesa, Decreto di Citazione a Giudizio, ex artt. 555, 565, 464 c.p.p., nel procedimento penale di cui al n. RGNR. n. 3848/2020 – RG GUP n. 3369/2020 instaurato presso il Tribunale di Busto Arsizio, nei confronti di G.T.F. per il reato di cui all’art. 256 c. 4 D. Lgs.152/2006, legale rappresentante della E.S. s.r.l. di Garbagnate Milanese, con sede operativa ad Origgio;

Richiamata la relazione Tecnica di seguito esposta:

“In riferimento alla citazione di cui in oggetto, nella quale l’Ufficio d’A.T.O. viene individuato quale parte offesa ed al fine di decidere se costituirsi parte civile nell’instaurando processo penale si evidenzia quanto segue:

- *la costituzione di parte civile nel procedimento penale è regolata dagli artt. 74 e ss del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) il quale prevede che l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni arrecati da reato possa essere esercitata nel corso del processo per l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e del responsabile civile;*
- *l’art. 76 del codice di rito penale prevede che la costituzione di parte civile nel procedimento penale può essere esercitata anche a mezzo del procuratore speciale all’uopo nominato dalla persona o dalla parte offesa dal reato;*
- *l’art. 78 c.p.p. indica a pena di inammissibilità che la costituzione di parte civile, da depositare in cancelleria o in udienza, debba contenere la sottoscrizione del procuratore speciale, ragion per cui, la persona o la parte offesa dal reato che vuole costituirsi parte civile debba necessariamente nominare un difensore o un procuratore speciale, che la rappresenti in giudizio;*

Dalle norme codicistiche sopra esaminate si evince che la costituzione di parte civile in un procedimento penale presuppone, per la persona o per la parte offesa, l’aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale e la nomina di un difensore che l’assista durante l’intero corso del procedimento penale, per tutti i gradi del giudizio.

Nel caso del procedimento in esame si deve evidenziare che esso nasce a seguito di un sopralluogo effettuato nel 2019 da parte del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dell’Arma dei Carabinieri presso l’unità operativa della ditta “E. S. s.r.l.” in Origgio (VA) con il quale venivano evidenziate varie problematiche relative al trattamento dei rifiuti, tra cui lo scarico in fognatura dei medesimi. Di ciò veniva informato l’Ufficio d’A.T.O. che nel luglio 2020 inviava una informativa ex art. 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, competente per territorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nell’allegato tecnico “Emissioni idriche in pubblica fognatura” contenute nell’autorizzazione ambientale ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, n. 1466 del 25 giugno 2018 rilasciata da Provincia di Varese e volturata alla “E. S s.r.l.” con provvedimento n. 1371 del 24 luglio 2019, emesso sempre da Provincia di Varese.

Da ciò consegue che l’intervento dell’Ufficio d’A.T.O. nell’attività svolta da Provincia di Varese per il rilascio dell’autorizzazione ambientale, è stata meramente endoprocedimentale e si è esplicata mediante la formazione di un “allegato tecnico” relativo alle emissioni idriche in pubblica fognatura, “allegato tecnico” assorbito poi nell’autorizzazione sopra indicata emessa da Provincia di Varese.

Provincia di Varese è quindi l’autorità competente al rilascio dell’atto autorizzatorio e, di conseguenza, è l’unica titolare della potestà sanzionatoria, al contrario di A.T.O. che interviene nel

procedimento amministrativo solo con un atto mediante il quale vengono individuate le prescrizioni relative all'eventuale scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali.

Per le ragioni sopra esposte la Procura di Busto Arsizio avrebbe dovuto individuare Provincia di Varese quale eventuale parte offesa dal reato commesso dal legale rappresentante della ditta sopra citata. In merito va evidenziato che l'intestataria dell'Azienda è imputata del reato di cui all'art. 256 c. 4 del D. Lgs. 152/2006, fattispecie tipica dei reati commessi a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori rilasciati da Provincia di Varese, diversamente il reato di cui all'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 che è invece la fattispecie tipica dei reati connessi agli atti autorizzatori rilasciati dall'Ufficio d'A.T.O..

Anche per questo motivo la legittimazione attiva quale parte civile nel processo contro la "E. S. s.r.l.", quindi, è solo in capo a Provincia di Varese e non anche all'Ufficio d'A.T.O.

Ulteriormente, anche ipotizzando, per assurdo, che l'Ufficio d'A.T.O. possa essere considerata parte offesa dal reato per il quale si procede, si deve evidenziare come alcun danno sia stato subito dall'A.T.O. a causa del reato oggetto del procedimento penale di cui in oggetto. Al più si potrebbe individuare due diverse figure di parte offesa: una, il gestore del S.I.I. nel caso in cui, lo sversamento in pubblica fognatura, possa aver compromesso, in qualche modo, la funzionalità degli impianti di depurazione ai quali affluisce la rete fognaria interessata dallo scarico, funzionalità poi ripristinata a seguito di eventuale intervento di manutenzione con i relativi costi di esecuzione sostenuti dal gestore del S.I.I.; l'altra, nelle figure dello Stato o della Regione o della Provincia o del Comune di Origgio, quali titolari del demanio di loro competenza, eventualmente interessato da eventuali fenomeni di inquinamento.

Da quanto sopra esposto e dedotto non appare fondata una eventuale costituzione dell'Ufficio d'A.T.O. quale parte civile nel procedimento penale de quo; a ciò si aggiunga anche la ulteriore considerazione che, l'Ufficio, per costituirsi in giudizio, dovrebbe affidare un incarico legale, con i relativi costi, a fronte di un pressoché nullo possibile risarcimento del danno, con buona pace del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Quanto sopra si trasmette per la decisione in merito alla eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale in oggetto specificato."

CONSIDERATO che:

- tale reato deriva dal mancato rispetto delle prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura contenute nell'Autorizzazione n. 1466 del 25 giugno 2018 (a sua volta volturata con provvedimento n. 1371 del 24 luglio 2019) rilasciata da Provincia di Varese, ex art. 208 D. Lgs. 152/2006;
- Provincia di Varese è l'autorità competente in materia di autorizzazioni ex art. 208 D. Lgs. 152/2006;
- In capo all'Ufficio d'A.T.O. vi è il rilascio del solo parere, atto endoprocedimentale, relativo allo scarico in fognatura dei reflui industriale quindi non ha alcuna potestà autorizzatoria e/o sanzionatoria in merito;
- tale reato non ha prodotto alcun danno all'Ufficio d'A.T.O. sia dal punto di vista patrimoniale, sia dal punto di vista morale, non essendo l'Ufficio d'Ambito titolare di alcuna potestà amministrativa e sanzionatoria in materia di autorizzazioni ex art. 208 D.L.gs. 152/2006;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, che non vi sono gli estremi per la costituzione in giudizio dell'Ufficio d'A.T.O. quale parte civile;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. non rilevando quello contabile in quanto il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti a carico dell'ente;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto della Relazione Tecnica sopra esposta;
2. di non costituirsi quale parte civile nell'instaurando procedimento penale di cui al RGNR n. 3848/2020 – RG GUP n. 3369/2020 presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di G.T.F.;
3. di incaricare il Direttore generale e i competenti Uffici di provvedere agli eventuali atti consequenziali;
4. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DICHIARA

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli